



Provincia  
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali  
Rifiuti e Bonifiche

### Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.232/2008 del 03/07/2008      Prot. n.138907/2008 del 11/06/2007  
Raccolta Generale n.12318/2008 del 03/07/2008      Fasc.2000.12.9 / 2007 / 11397

**Oggetto:** Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nel Comune di Misinto, via della Pusterla n. 15, nonché autorizzazione all'esercizio del centro di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso ed all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di recupero (R4), a favore dell'impresa B.C.R. Butti Commercio Rottami S.n.c. di Butti Ambrogio Ermanno & C., con sede legale nel Comune di Giussano, via Garibaldi n. 147. Art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

#### IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

- Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;
- Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;
- Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- Visto il D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209, e s.m.i., di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;
- Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

**Richiamate le DD.G.R.:**

- 1 Ottobre 2001 n. 6281 avente per oggetto: "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- 25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

**Ricordato** che l'impresa B.C.R. Butti Commercio Rottami S.n.c. di Butti Ambrogio Ermanno & C., con sede legale nel Comune di Giussano, via Garibaldi n. 147, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, pervenuta presso gli scriventi uffici amministrativi provinciali il 12.10.2007 con prot. gen. n. 138907 dell'11.06.2007, volta ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto nel Comune di Misinto (MI), via della Pusterla n. 15, nonché l'autorizzazione all'esercizio dell'operazione di deposito preliminare di rifiuti (D15), messa in riserva di rifiuti (R13) e di riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4) e messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006";

**Atteso** che a seguito dell'istanza summenzionata è stata convocata dall'Amministrazione provinciale con nota 17.10.2007 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006 per il giorno 8.11.2007 ed è stata richiesta contestualmente integrazione documentale all'impresa in oggetto;

**Precisato** che la Conferenza di servizi dell'8.11.2007, come da verbale agli atti, si è conclusa con i pareri di seguito riportati:

- Provincia di Milano: "chiede la seguente documentazione e chiarimenti: estratto di mappa aggiornato; planimetria aggiornata dell'impianto con l'indicazione dei percorsi e delle vie di transito, delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti e relativi quantitativi, precisazione della superficie utile dell'impianto relativa all'attività di autodemolizione, per ogni area di stoccaggio indicare i codici dei rifiuti; per i rifiuti urbani presentare la relativa convenzione col comune; prende atto della presentazione della documentazione integrativa in sede di conferenza riservandosi la valutazione della stessa";
- Comune di Misinto: assente, "ha trasmesso nota 7.11.2007 pervenuta in data odierna in cui ha espresso parere favorevole, che si unisce al presente verbale";
- A.R.P.A. Dipartimento di Parabiago: assente, "ha trasmesso nota 6.11.2007, prot. 150384, pervenuta in data odierna in cui ha richiesto documentazione integrativa, che si unisce al presente verbale";
- A.S.L. MI1: assente;
- Impresa: "si impegna a presentare quanto richiesto dall'A.R.P.A. e dalla Provincia di Milano nel più

breve tempo possibile a tutti gli Enti competenti ed esibisce in sede di conferenza la seguente documentazione: certificato aggiornato della Camera di Commercio, comunicazione circa la distanza dei 200 m da altro comune, documentazione di carattere edilizio relativa agli immobili in cui viene esercitata l'attività, titolo di disponibilità dell'area, piantina aggiornata dei mappali; provvedere a trasmettere la suddetta documentazione anche agli altri Enti";

Parere della conferenza: "si rimane in attesa della documentazione sopra richiesta dagli Enti; si resta in attesa inoltre del parere definitivo dell'A.R.P.A. nonché di quello dall'A.S.L. MI 1; si provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta qualora perverranno i suddetti pareri favorevoli e la documentazione conforme a quanto richiesto, in caso contrario si dovrà riconvocare un'ulteriore conferenza di servizi";

**Vista** la nota provinciale 8.11.2007 in allegato alla quale è stata trasmessa copia del verbale della suddetta conferenza all'A.S.L., al Comune ed all'A.R.P.A.;

**Rilevato** che con nota 5.11.2007, pervenuta il 9.11.2007 con prot. gen. n. 245938 del 7.11.2007 e trasmessa soltanto alla Provincia, l'A.S.L. ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'espressione del parere;

**Ricordato** che la suddetta nota dell'A.S.L. è stata trasmessa in allegato alla nota provinciale 9.11.2007 all'impresa nonché all'A.R.P.A. ed al Comune;

**Preso atto** della documentazione integrativa trasmessa dall'impresa, in seguito alle richieste avanzate da tutti gli Enti competenti in sede di conferenza, in allegato alla nota 20.03.2008, pervenuta il 27.03.2008 con prot. gen. n. 76168;

**Atteso** che, in seguito all'ultima documentazione esibita dall'impresa, con nota 23.04.2008, pervenuta il 6.05.2008 con prot. gen. n. 108052, l'A.S.L. MI 1 "per gli aspetti di igiene e sanità pubblica" ha espresso parere favorevole con la prescrizione che siano garantiti alla "Officina" "i regolamentari rapporti aeroilluminanti cui all'art. 3.11.5 del R.L.I." in quanto non indicati nella piantina in Tav. n. 4, "fatto salvo le verifiche esperite dai competenti uffici tecnici comunali in merito alla regolarità delle opere edilizie rispetto a quanto autorizzato e alla necessaria avvenuta attestazione di agibilità, eventualmente aggiornata, dell'immobile in oggetto ... dovranno essere comunque rispettate tutte le normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori";

**Evidenziato** che con nota 14.05.2008, pervenuta in pari data con prot. gen. n. 116740, in seguito alla documentazione integrativa esibita dall'impresa, l'A.R.P.A. ha espresso parere favorevole formulando una serie di prescrizioni;

**Vista** l'ulteriore documentazione integrativa esibita dall'impresa in allegato alla nota 21.05.2008, pervenuta il 26.05.2008 con prot. gen. n. 127244, alla nota pervenuta il 25.06.2008 con prot. gen. n. 153089, ed alla nota pervenuta l'1.07.2008, con prot. gen. n. 158312;

**Considerata** l'intera documentazione esibita dall'impresa in allegato all'istanza in oggetto ed alla successiva nota summenzionata;

**Vista** la relazione tecnica provinciale redatta in data 13.06.2008, dal tecnico incaricato della pratica R. Caravelli e trasmessa con nota interna dal Responsabile Servizio Coordinamento Rifiuti Bonifiche e Osservatorio V. Pedrazzi, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A;

**Preso atto** che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nella relativa planimetria ad esso allegata;

**Evidenziato** che le prescrizioni formulate dall'A.R.P.A. nella citata nota del 14.05.2008 sono state prese in considerazione nell'Allegato A;

**Ritenuto** pertanto di concedere ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nel Comune di Misinto, via della Pusterla n. 15, nonché l'autorizzazione all'esercizio del centro di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi nonché di recupero (R4) a favore dell'impresa B.C.R. Butti Commercio Rottami S.n.c. di Butti Ambrogio Ermanno & C., con sede legale nel Comune di Giussano, via Garibaldi n. 147, così come richiesto dall'impresa medesima con la sopra citata istanza, sulla base della summenzionata documentazione inviata dalla stessa, del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A. Dipartimento di Milano nella nota 14.05.2008 sopra riportata, inoltre del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.S.L. Milano 1 nella summenzionata nota 23.04.2008, poi del parere favorevole del Comune di Misinto espresso nella nota 7.11.2007 allegata al verbale della Conferenza di Servizi dell'8.11.2007, delle conclusioni di quest'ultima conferenza, e sulla base infine della relazione tecnica provinciale del 13.06.2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

**Ritenuto** di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che B.C.R. Butti Commercio Rottami S.n.c. deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 65.375,11 (=sessantacinquemilatrecentosettantacinque/11), così come di seguito specificato:

- per la superficie utile dell'impianto di 651 mq l'ammontare è pari ad Euro 23.550,43;
- per l'operazione di messa in riserva (R13) di 1.068 mc di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari ad Euro 18.863,02;
- per l'operazione di deposito preliminare (D15) di 10 mc di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari ad Euro 1.766,28;
- per l'operazione di recupero (R4) di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari ad Euro 21.195,38;

**Precisato** che l'ammontare della seconda voce è il risultato dell'applicazione della riduzione stabilita dalla delibera regionale summenzionata in materia di fidejussioni, in seguito alla dichiarazione effettuata dall'impresa in oggetto nell'ultima nota citata dell'1.07.2008, con la prescrizione che i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

**Ritenuto** di determinare l'importo in Euro 600,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato dall'impresa in oggetto sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

**DISPONE**

di concedere ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nel Comune di Misinto, via della Pusterla n. 15, nonché l'autorizzazione all'esercizio del centro di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi nonché di recupero (R4) a favore dell'impresa B.C.R. Butti Commercio Rottami S.n.c. di Butti Ambrogio Ermanno & C., con sede legale nel Comune di Giussano, via Garibaldi n. 147, così come richiesto dall'impresa medesima con la sopra citata istanza, per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati e sulla base della relazione tecnica provinciale del 13.06.2008, unita a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A, alle condizioni e con le prescrizioni di cui in premessa nonché alle sotto indicate prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il 2.07.2018; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
3. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'impresa autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
4. il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori che l'impresa in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;
5. l'impresa deve esibire in allegato alla documentazione di cui al punto precedente anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale ex Reg. reg. n. 4 del 2006 così come richiesto dall'A.R.P.A. nella citata nota del 14.05.2008;
6. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
8. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'ASL e l'A.R.P.A.

competenti per territorio;

9. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

10. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica;

11. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in Euro 65.375,11(=sessantacinquemilatrecentosettantacinque/11), come sopra specificato;

12. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza di cui al punto 4;

13. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 600,00 Euro per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

14. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 13;

15. la presente autorizzazione viene notificata all'impresa in oggetto e copia della stessa viene trasmessa ai Comuni, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. competenti per territorio;

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Direttore Centrale Risorse Ambientali  
Settore Rifiuti e Bonifiche  
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)*

*Oll'oll'*



Allegato A.doc

Responsabile del procedimento: Dott.ssa R. Quitadamo  
Pratica trattata da Dott.ssa C. Aversa

Milano, 3.07.2008

La presente disposizione è stata  
inserita nell'apposito registro.  
Copia è stata trasmessa all'Archivio  
per esposizione all'Albo, al Presidente,  
all'Assessore, al Segretario Generale.  
il Direttore

*Oll'oll'*

Ditta: B.C.R. Butti Commercio Rottami snc.

Sede impianto: via della Pusterla n. 15, Misinto (MI).

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'impianto interessa un'area di superficie totale pari a circa 7.300 mq, censita al Catasto del Comune di Misinto nel foglio 13, mappali 81 e 84;
- 1.2 La suddetta area ricade in "zona D1, produttiva consolidata", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica secondo il PRG vigente nel Comune di Misinto datato 20.12.2006;
- 1.3 All'interno dell'insediamento vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in cumuli, container o cassonetti;
  - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in cumuli, container o cassonetti;
  - recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica; le attrezzature utilizzate sono: pressa, cesoia, scavatore mobile con pinza, spelacavi, macchine operatrici semoventi;
  - messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso di cui al codice CER 160104\*;
- 1.5 La superficie utile del centro di raccolta è pari a 651 mq;
- 1.6 L'impianto è suddiviso nei settori funzionali riportati nel Disegno 0701-02, rev. B, scala 1:200, datato 11/2/2008;
- 1.7 I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono:
- Messa in riserva (R13) pari a 1.068 mc;
  - Deposito preliminare (D15) pari a 10 mc;
  - Recupero (R4) di 10.000 tonnellate/anno pari a 75 tonn/giorno;
- 1.8 I tipi di rifiuti non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono:

CER	Descrizione	D15	R13	R4
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	X	X	
030101	Scarti di corteccia e sughero	X	X	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X	
100210	Scaglie di laminazione		X	X
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 100111	X	X	
110501	Zinco solido		X	X
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X
120103	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X
120199	Sfridi di materiale ferroso, rottame di stampaggio, ritagli di ferro, scarti presso fusi in materiale ferroso		X	X
150101	Imballaggi di carta e cartone	X	X	
150102	Imballaggi in plastica	X	X	
150103	Imballaggi in legno	X	X	
150104	Imballaggi metallici		X	X
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X	
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	
150107	Imballaggi in vetro	X	X	

CER	Descrizione	D15	R13	R4
160103	Pneumatici fuori uso	X	X	
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose		X	X
160116	Serbatoi per gas liquido		X	X
160117	Metalli ferrosi		X	X
160118	Metalli non ferrosi		X	X
160122	Componenti non specificati altrimenti		X	X
160120	Vetro	X	X	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X	
170201	Legno	X	X	
170202	Vetro	X	X	
170203	Plastica	X	X	
170401	Rame, bronzo, ottone		X	X
170402	Alluminio		X	X
170403	Piombo		X	X
170404	Zinco		X	X
170405	Ferro e acciaio		X	X
170406	Stagno		X	X
170407	Metalli misti		X	X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		X	X
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		X	X
191202	Metalli ferrosi		X	X
191203	Metalli non ferrosi		X	X
191204	Plastica e gomma	X	X	
191205	Vetro	X	X	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X	
200101	Carta e cartone	X	X	
200102	Vetro	X	X	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		X	X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X	
200139	Plastica	X	X	
200140	Metallo		X	X

N.B. I rifiuti classificati come RAEE, ai sensi del D.Lgs 151/2005 subiranno solamente la messa in riserva (R13), senza nessun tipo di trattamento, né operazioni di riduzione volumetrica.



## 2. Prescrizioni.

- 2.1 La gestione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 209/03, come modificato dal D.Lgs 149/2006;
- 2.2 Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D.lgs 209/03, devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2 D.lgs 209/03:
  - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
  - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al D.Lgs 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
- 2.3 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;
- 2.4 I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
  - i veicoli devono essere tenuti separati;
  - entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
  - il numero massimo di carcasse da bonificare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- 2.5 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 2.6 Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.7 L'accatastamento delle carcasse pressate non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
- 2.8 Il centro di raccolta che non effettua le operazioni per la promozione del riciclaggio non può utilizzare la pressa per la compattazione delle carcasse dei veicoli fuori uso;
- 2.9 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.10 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e da non comprometterne il successivo recupero;
- 2.11 Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 2.12 Lo stoccaggio dei pezzi smontati deve avvenire in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 2.13 I veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 2.14 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.15 Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non

- inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;
- 2.16 Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in apposito contenitore stagno dotato di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono uscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
  - 2.17 La gestione del CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
  - 2.18 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - 2.19 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
  - 2.20 I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
  - 2.21 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06 salvo diversa specifica autorizzazione;
  - 2.22 Deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
  - 2.23 I rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/2006; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs 152/2006;
  - 2.24 Lo stoccaggio degli oli usati non deve superare i 500 litri; analogamente lo stoccaggio dei filtri olio non deve superare i 500 lt; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16/5/1996, n. 392;
  - 2.25 Gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati al recupero, previo deposito temporaneo in apposite cisterne;
  - 2.26 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni e del D.M. n. 392 del 16 maggio 1996;
  - 2.27 Le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
  - 2.28 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
  - 2.29 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
  - 2.30 E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli;

- 2.31 Per lo smontaggio e lo sfiato delle bomboie di metano devono essere rispettate le norme sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
- 2.32 I veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 2.33 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.34 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.35 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.36 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 181-bis del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16.1.2008;
- 2.37 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.38 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.39 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.40 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.41 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti;
- 2.42 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e i rifiuti stessi devono essere identificati da apposita cartellonistica (prescrizione ARPA);
- 2.43 I cassoni di stoccaggio rifiuti all'aperto dovranno essere dotati di idonea copertura (prescrizione ARPA);
- 2.44 Gli eventuali percolati derivanti dalle operazioni di bonifica effettuate all'interno del capannone raccolti all'interno dei pozzetti a tenuta della capacità di 1 mc dovranno essere smaltiti come rifiuto (prescrizione ARPA);
- 2.45 Relativamente alle emissioni rumorose la ditta dovrà prevedere l'effettuazione di misure fonometriche dopo la messa in esercizio dell'impianto, atte a verificare la conformità dei livelli sonori nelle aree limitrofe ed i risultati devono essere trasmessi all'ufficio ARPA (prescrizione ARPA);
- 2.46 Le aree di stoccaggio delle MPS dovranno essere mantenute fisicamente separate dalle aree di stoccaggio rifiuti (prescrizione ARPA);
- 2.47 Per i RAEE la Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs 151 del 25/7/2005;
- 2.48 Per i RAEE così come definiti dal D.Lgs 151/05 la Ditta può effettuare solo le operazioni di messa in riserva (R13).

### 3 Piani.

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Milano, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

---

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto

Notificatore, ho notificato un esemplare del retro esteso atto.

IL NOTIFICATORE  
(PATRIZIA VITALONI)

DITTA : **Impresa B.C.R. Butti Commercio Rottami Snc** - Via Garibaldi 147  
20034 Giussano


A mani del Sig. Roberto Ambrogio Breuanno (Socio unico) al sottoscritto  
consegno il presente atto il giorno 16/7/2008

Firma del destinatario  
(o chi per esso)



Il notificatore

Patrizia Vitaloni



BUTTI - Commercio Rottami Snc  
Via Garibaldi n. 147  
20034 GIUSSANO (Milano)  
Codice Fiscale 09045840153  
Partita IVA n. 00938880492



Provincia  
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali  
Rifiuti e Bonifiche

### Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.375/2008 del 23/10/2008

Raccolta Generale n.19213/2008 del 23/10/2008

Prot. n.242042/2008 del 23/10/2008

Fasc.18.9 / 2007 / 11397

**Oggetto:** Attestazione di corrispondenza delle opere eseguite dalla Ditta B.C.R. Butti Commercio Rottami al progetto autorizzato con D.D. n. 232/2008 del 3/7/2008, relativo all'impianto di autodemolizione, messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via della Pusterla n° 15, Misinto, e contestuale nulla osta all'esercizio.

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali, Dr.ssa Cristina Melchiorri

Visto il D.L.vo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e la L.R. 3 aprile 2001, n. 6;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Premesso che la Ditta B.C.R. Butti Commercio Rottami, avente sede legale via Garibaldi n° 147, Giussano, e impianto in via della Pusterla n° 15, Misinto, è stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale n. 232/2008 del 3/7/2008, all'esercizio di un impianto di autodemolizione, stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi;

Rilevato che la Disp. Dir. 232/2008 subordina al punto 4, la messa in esercizio dell'impianto successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori che l'impresa in oggetto deve trasmettere

alla Provincia, al Comune ed all'Arpa territorialmente competente, una volta ottenuto da parte della Provincia, il nulla osta all'esercizio contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;

**Vista** la nota della Ditta, del 26/9/2008, pervenuta in data 30/9/2008, prot. n° 222087, con la quale ha comunicato la realizzazione di una parte delle opere previste nel progetto approvato con Disp.Dir. 232/2008, ossia la realizzazione delle aree A, B, C, D, F, G, H, I, M, dell'area di deposito rifiuti prodotti e delle MPS, nonché di non aver ancora ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'impianto;

**Preso atto** che nella relazione tecnica del 22/10/2008 allegata al presente atto, si afferma che "...E' stato effettuato un sopralluogo presso il sito in oggetto, dove, si è riscontrato che l'impianto realizzato, è conforme al progetto approvato con Disp. Dir. 232/2008, vedi disegno 0701-02, rev. B del 14/5/2008, limitatamente alle aree A, B, C, D, F, G, H, I, M, alle aree di deposito rifiuti prodotti e MPS; per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autodemolizione, l'impianto è ancora in fase di allestimento; si precisa che il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere, e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nella planimetria allegata all'atto autorizzativo e la corrispondenza dello stesso ai disegni presentati. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi";

**Visti** gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 127985/6836/01 in data 24.7.2002 e s.m.i. in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

**Richiamato** il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazioni G.P. n. 23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 1934/1184/91 del 29/01/98 e successive integrazioni;

**Dato** atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

### ATTESTA

che l'impianto di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in via della Pusterla n° 15, Misinto, realizzato dalla Ditta B.C.R. Butti Commercio Rottami risulta conforme al progetto autorizzato con D.D. n. 232/2008 del 3/7/08, vedi disegno 0701-02, rev. B del 14/5/2008, limitatamente alle aree A, B, C, D, F, G, H, I, M, alle aree di deposito rifiuti prodotti e MPS,

e rilascia contestuale

### NULLA OSTA

alla B.C.R. Butti Commercio Rottami, previa notifica del presente provvedimento, all'esercizio delle operazioni autorizzate, limitatamente alle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero di rifiuti non pericolosi, escludendo l'attività di autodemolizione;

La Ditta presso l'impianto in oggetto, non può svolgere attività soggette al Certificato di Prevenzione

Incendi.

Si dà atto che il presente atto, non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere, e attiene esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nelle richieste sopra richiamate e la corrispondenza delle stesse ai disegni presentati ed allegati al provvedimento.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti Organismi.


Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti Organismi;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta e comunicato al Comune di Milano Settore Urbanistica e Settore Ambiente e ad A.R.P.A. - Sede di Milano;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 23/10/2008

*Il Direttore Centrale Risorse Ambientali*  
*D.ssa Cristina Melchiorri*



BCR Butti Com Rot 21-10-2008.



Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Melchiorri  
Pratica trattata da: Dott. Rocco Caravelli



Incendi.

Si dà atto che il presente atto, non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere, e atteso esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nelle richieste sopra richiamate e la corrispondenza delle stesse ai disegni presentati ed allegati al provvedimento.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti e Organismi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti e Organismi;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta e comunicato al Comune di Milano Settore Urbanistica e Settore Ambiente e ad A.R.P.A. – Sede di Milano;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 23/10/2008

*Il Direttore Centrale Risorse Ambientali  
D.ssa Cristina Melchiorri*



BCR Butti Com Rot 21-10-2008.



Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Melchiorri  
Pratica trattata da: Dott. Rocco Caravelli



Provincia  
di Milano

Settore  
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale  
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

Data 22/10/2008

Atti 18.9/2007/11397

Pagina 1

**Oggetto: B.C.R. Butti Commercio Rottami**

Sopralluogo effettuato in data 21/10/2008, presso l'impianto sito in via della Pusterla n° 15, Comune di Misinto, alla presenza del legale rappresentante sig. Butti Beniamino.



In riferimento alla nota del 26/9/2008, della ditta B.C.R. Butti Commercio Rottami, prot. gen. n° 222087 del 30/9/2008, relativa alla realizzazione di una parte delle opere previste nel progetto approvato con Disp.Dir. 232/2008, ossia la realizzazione delle aree A, B, C, D, F, G, H, I, M, dell'area di deposito rifiuti prodotti e delle MPS;

In riferimento al punto 4 della Disp. Dir. 232/2008;

*E' stato effettuato un sopralluogo presso il sito in oggetto, dove, si è riscontrato che l'impianto realizzato, è conforme al progetto approvato con Disp. Dir. 208/2008, vedi disegno 0701-02, rev. B del 14/5/2008, limitatamente alle aree A, B, C, D, F, G, H, I, M, alle aree di deposito rifiuti prodotti e MPS; per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autodemolizione, l'impianto è ancora in fase di allestimento;*

*Si precisa che il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere, e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nella planimetria allegata all'atto autorizzativo e la corrispondenza dello stesso ai disegni presentati. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi.*

Si fa presente che nella nota del 26/9/2008, la Ditta ha dichiarato che non ha ancora ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi.

## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche - Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale n° 22646/206/82 del 09/02/1983, il sottoscritto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Messo Notificatore ho provveduto a notificare copia della retroestesa attestazione dirigenziale a:

- Alla Ditta B.C.R. di BUTTI Commercio Rottami S.n.c. - Via Garibaldi, 147 - 20034 GIUSSANO MI.

BUTTI BENIAMINO TITOLARE  
05-11-08



Beniamino Butti